



Circolare n. 29/2024 RG

Roma, 25 settembre 2024

*Alle Organizzazioni territoriali*

*Alle imprese associate*

*OGGETTO: D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – Modalità di presentazione domanda per la “patente a crediti” per lavori nei cantieri temporanei e mobili.*

Il d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 2024, n. 56, art. 29, ha sostituito l'art. 27 del Testo unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e introdotto il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.

Con il decreto allegato (tratto da One Legale, edizioni WKI), il competente ministero ha emanato il regolamento di attuazione del “nuovo” art. 27, contenente le istruzioni per presentare la domanda per la patente a crediti, che attesta la qualificazione dei soggetti ivi indicati.

Questa dovrebbe limitare la scelta delle imprese appaltatrici e subappaltatrici sulla base del punteggio attribuito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in relazione a parametri professionali ed al rispetto della legislazione sul lavoro.

La finalità della norma è quella di evitare che imprese incorse in violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero che si siano rese responsabili di gravi infortuni, possano lavorare in regime di concorrenza sleale rispetto alle imprese più scrupolose.

Nei casi più gravi è infatti prevista la sospensione della patente, per un tempo comunque non superiore a dodici mesi, valutata dall'ispettorato sulla base della gravità dell'infortunio o della violazione in materia di salute e sicurezza e tenuto conto di eventuali recidive.

Il sistema di qualificazione si applica ai lavori svolti nei cantieri temporanei e mobili, definiti dall'art. 89 del Testo unico, come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”, che recita testualmente:

*“1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*

*2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”*

Il testo parrebbe escludere dall'obbligo di patente lo sfalcio delle aree verde o lo sgombero della neve, che non comportano interventi diretti sulle opere: in proposito sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore, impostato sul piano giuridico e non su meri motivi di convenienza.

La patente viene rilasciata in formato digitale ai soggetti indicati nel nuovo art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, ossia alle imprese (intese come soggetti datori di lavoro) e ai lavoratori autonomi che non si avvalgono di dipendenti e/o collaboratori.

Sono tuttavia escluse le semplici forniture di beni e materiali, così come la sola prestazione di lavoro intellettuale, che connota invece la qualifica di libero professionista.

La patente (in formato digitale) deve essere richiesta con apposita domanda da presentare attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con accesso tramite modalità informatiche tali da assicurare la verifica dell'identità del soggetto che accede al portale (es. SPID).

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o del lavoratore autonomo, oppure da altri soggetti delegati, compresi quelli abilitati all'assistenza in materia di lavoro (consulenti del lavoro, intermediari abilitati e associazioni di datori di lavoro).

Nelle more del rilascio della patente è ammesso il proseguimento dell'attività: ciò significa che alla data di entrata in vigore della norma (1° ottobre) le imprese operanti in cantieri temporanei e mobili devono avere già presentato la domanda sul portale dell'Ispettorato del lavoro.

Nella domanda viene richiesto il possesso di vari requisiti, alcuni dei quali già noti alla pubblica amministrazione e altri che l'impresa deve dichiarare:

- iscrizione alla Camera di commercio I.A.A.;
- adempimento degli obblighi formativi per tutti i soggetti definiti dal Testo Unico;
- possesso del DURC, in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), per chi vi è tenuto;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla legge;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ove previsto.

Il possesso di tali requisiti è attestato, in parte, tramite autocertificazione (iscrizione CCIAA, DURC e regolarità fiscale) e, per i restanti, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (obblighi formativi, avvenuta valutazione dei rischi e designazione del RSPP).

A domanda presentata l'Ispettorato rilascia la patente a crediti in formato digitale, a meno che non vi siano cause ostative; in base agli elementi forniti al portale in sede di iscrizione viene stabilito il numero di crediti iniziale.

L'avvenuta presentazione della domanda deve essere comunicata, entro 5 giorni dal deposito, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale (eletto dai lavoratori e opportunamente formato), o territoriale.

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

- identificazione del soggetto titolare della patente e di quello richiedente;
- data rilascio e numero della patente;
- punteggio iniziale, attribuito alla data del rilascio, costituito da una "base" di 30 crediti, che possono essere aumentati in base all'anzianità di iscrizione alla CCIAA (massimo 10 crediti), all'assenza di provvedimenti di decurtazione dei punti (massimo 20 punti), o in presenza di comportamenti "virtuosi" in aggiunta agli obblighi di legge;
- punteggio finale, aggiornato alla data dell'interrogazione al portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione a carattere temporaneo o definitivo, di natura amministrativa o giurisdizionale.

*Cordiali saluti*



Ufficio tecnico CAIAGROMECC